

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, D'ONOFRIO, GUIDI, Busetto**

*Presentata il 16 maggio 1963*

### Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento nella scorsa legislatura ha approvato lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia il quale, nelle sue disposizioni transitorie e finali prevede che lo Stato provvederà entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore a predisporre la legge elettorale per l'elezione del primo Consiglio regionale.

La presente proposta di legge vuole ottemperare a questa disposizione già divenuta operante. La sollecitudine con cui viene presentata e con cui si domanda la sua discussione ed approvazione, tiene conto della grande attesa delle popolazioni interessate all'istituzione della V Regione a statuto speciale prevista dall'articolo 116 della Costituzione.

La presente proposta adempie puntualmente le disposizioni dell'articolo 13 della statuto che il Parlamento ha approvato: prevede cioè elezioni dirette basate sul sistema

proporzionale e con ripartizione regionale dei resti.

Fra i possibili sistemi proporzionali essa propone la proporzionale pura o aritmetica, sistema che ci è parso il più idoneo ad assicurare una rappresentanza nel Consiglio regionale anche ai piccoli partiti.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame fa esplicito riferimento per tutto il resto alla legge elettorale vigente per la Camera dei Deputati di cui si propone l'applicazione a questa prima elezione del Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, salvo i necessari adattamenti all'ambiente più ristretto in cui è chiamata ad operare ed alle diverse magistrature cui si fa riferimento.

Per il finanziamento provvederà lo Stato, come previsto dallo statuto.

Per i suesposti motivi confidiamo che la Camera voglia sollecitamente approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per l'elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi sostituite le dizioni « Camera dei Deputati » con « Consiglio regionale », « Deputato » con « consigliere regionale », « Segreteria della Camera » con « Segreteria provvisoria del Consiglio regionale »; « Presidenza della Camera » con « Presidenza del Consiglio regionale », « Collegio unico nazionale » con « Collegio unico regionale », « Ufficio centrale nazionale » con « Ufficio centrale regionale », « Primo Presidente della Corte di Cassazione » con « Presidente della Corte di appello », « Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale » con « Cancelleria del tribunale », « Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale » con « Presidente del tribunale », « Prefettura del capoluogo del collegio » con « Prefettura competente per il collegio ».

### ART. 2.

La Regione è ripartita in cinque collegi elettorali corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in base alla popolazione di ciascun collegio.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale ai fini della utilizzazione dei voti residuali.

### ART. 3.

L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi è effettuata, sulla base dei risultati del 10° censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso

dal Ministro per l'Interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

ART. 4.

I comizi elettorali sono convocati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

ART. 5.

Sono eleggibili a consiglieri regionali gli elettori di un comune della Regione che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno delle elezioni ».

ART. 6.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, gli Alti Commissari e i rispettivi capi di Gabinetto e segretari particolari;

b) il capo e i vice capi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

c) il commissario del Governo, i prefetti, i vice-prefetti, i funzionari di prefettura, i capi servizio degli uffici statali, i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle province della Regione o da Enti, Istituti od Aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza delle province stesse, nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti od Aziende.

Le ragioni di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di cui al 1° comma dell'articolo 4.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro di una delle province della Regione e non ne hanno reso il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con una delle province della Regione o che avendo un debito liquido con le province medesime, sono stati legalmente messi in mora;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti anche alle province, oltre che allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto.

**ART. 7.**

Non è compatibile con la carica di consigliere regionale quella di:

- a) membro della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica;
- b) membro di un altro Consiglio regionale;
- c) membro di una delle Giunte provinciali della Regione;
- d) sindaco di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- e) giudice della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti;
- f) membro del Consiglio Superiore della Magistratura;
- g) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Coloro che incorrono nelle cause di incompatibilità, di cui al comma precedente, decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnato le dimissioni entro 15 giorni dalla convalida delle elezioni.

**ART. 8.**

Presso la Corte di appello di Trieste è costituito, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale regionale, composto di 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello.

**ART. 9.**

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del Collegio è costituito, entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

**ART. 10.**

Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate da non meno di 150 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio.

## ART. 11.

Per la modalità di presentazione dei contrassegni di lista si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sostituendo, al Ministero dell'interno la Corte d'appello di Trieste.

## ART. 12.

Gli elettori di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio o nel luogo di ricovero in cui sono degenti, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

## ART. 13.

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, tre in quelle di Trieste e Pordenone, e quattro nella circoscrizione di Udine.

## ART. 14.

Compite le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, l'ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1°) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2°) del predetto articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2°) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico regionale;

3°) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente e di candidati. La determinazione della somma dei voti resi-

duali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

4°) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

5°) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2°) dell'articolo precedente;

6°) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale di cui al n. 4°) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

#### ART. 15.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia all'ufficio di Segreteria dell'Amministrazione provinciale di Trieste che fungerà da Segreteria provvisoria del Consiglio regionale fino al suo insediamento nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

#### ART. 16.

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, procede al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni.

A tal fine procede alla somma dei voti residuati di ogni lista con il medesimo contrassegno e, quindi, alla somma complessiva dei voti residuati di tutte le liste, nonché alla somma dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni. Divide la somma complessiva dei voti residuati di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente regionale.

I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista fossero stati già proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

#### ART. 17.

Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza, e se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede alla convalida della elezione dei consiglieri e alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vice presidenti e di segretari.

L'elezione del presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

#### ART. 18.

Costituito l'ufficio di Presidenza, il Consiglio procede, a norma degli articoli 33, 34 e 35 dello Statuto alla elezione del presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei componenti della Giunta medesima.

ART. 19.

Fino a quando il Consiglio regionale non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per la Camera dei Deputati per:

a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'Ufficio definitivo di Presidenza e delle Commissioni permanenti;

b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni;

c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

ART. 20.

Le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, previste negli articoli 6 e 7 della presente legge, determinano la decadenza ove sopravvengano nel corso del quadriennio, intendendosi riferiti anche alla Regione i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 6, primo comma, lettera d), terzo comma, lettere a) e b), e nell'articolo 10 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 21.

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.